

Sentenza n. 3/2019

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

composta dagli avvocati

Andrea R. Sirotti Gaudenzi **presidente**
Dario Lupo **componente**
Vito Stucci **componente**

riunitasi in camera di consiglio il 29 giugno 2019, presso la Fiera di Rimini, dopo la discussione, ha reso il dispositivo ~~riportato in calce~~ con motivazione depositata in pari data, pronunciando la seguente

decisione

dopo il reclamo, proposto dalla Procura Federale – ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento di Giustizia e Disciplina – avverso la sentenza n. 3/2019 resa il 28.05.2019 dal Giudice Sportivo Territoriale Area Nord, con la quale (contestualmente assolvendo gli altri incolpati Leoni Arianna, Bellavista Lucia, Ghetti Livia, Pecorari Ilaria, Maccaferri Patrizia, Cicognani Romina, Cavalli Maria Chiara, Protti Federica, Dioli Irene, Gugliermetti Alessia, Samorini Roberta, Sicari Nadia, Dall'Olio Veronica, Vellani Lorena) sono stati condannati:

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96 all'ammenda di € 2.500,00, per violazione dell'art. 6, comma 5, lettera a) RGD;
- Domeniconi Chiara, quale Tecnico federale di detta Associazione, alla sanzione della sospensione per mesi tre, per violazione degli artt. 2 (comma 1) e 4 (comma 1) RGD.

Svolgimento del processo

Durante un campionato regionale d'Insieme Gold GR ZTU prima prova, svoltosi in Formigine (MO) l'11.05.2019, su segnalazione del presidente di giuria, emergeva la partecipazione dell'atleta Leoni Arianna, tesserata con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, pur non essendo iscritta a tale gara alla quale invece partecipava l'altra ginnasta Bellavista Lucia, tesserata con la medesima associazione.

Tale incongruenza non veniva segnalata dalla signora Domeniconi Chiara, Tecnico federale di quel sodalizio.

In tale vicenda venivano anche implicati i Giudici di gara per non aver segnalato l'irregolarità durante lo svolgimento della gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale dell'Area Nord, ampiamente argomentando sulla condotta dei giudici di gara, ne valutava l'assoluzione; non essendo tale pronuncia impugnata, questa Corte è esonerata dall'esame dei motivi e delle conclusioni connesse a tale pronuncia *in subiecta materia*.

Ciò premesso, il Giudice di primo grado, pur ritenendo che, per il ruolo ricoperto, la sig.ra Domeniconi avrebbe dovuto conoscere le norme riguardanti le iscrizioni alle competizioni delle atlete, reputa, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, non sussista dolo nella condotta di detto Tecnico federale, bensì atteggiamento negligente riconducibile, nella consumazione dell'illecito sportivo, alle violazioni di cui agli articoli 2 comma 1 e 4 comma 1 del Regolamento.

Quanto, invece, alla condotta del sodalizio, ritiene il suddetto Giudice che possa inquadrarsi nella normativa concernente la regolare partecipazione alla competizione, quindi nell'art. 6, comma 5, lettera a) del Regolamento, con relativa responsabilità oggettiva.

Con atto di reclamo del 29.05.2019, la Procura Federale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con irrogazione della sospensione per mesi otto per Domeniconi Chiara e l'esclusione dai campionati in corso e successivo per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, perciò con sanzioni più severe di quelle inferte dal Giudice Sportivo Territoriale Area Nord.

Secondo la Procura Federale, la tesi difensiva accolta dal primo Giudice non appare condivisibile, in quanto i fatti si sono svolti in un arco temporale abbastanza lungo, tale da consentire di poter porre autonomamente rimedio alla presunta svista.

La sostituzione dell'atleta, invece, è stata rilevata solo dagli organi deputati al controllo ed è quindi evidente che, in assenza di tale contestazione, in classifica sarebbe risultata partecipante l'atleta Bellavista.

Stante la conoscenza personale delle proprie atlete, le Tecniche Domeniconi e Barberini (nei confronti di quest'ultima la Procura Federale dichiara di riservare di procedere separatamente) erano perfettamente a conoscenza dell'identità personale delle ginnaste e della loro condizione; per cui, l'aver taciuto la circostanza della sostituzione sarebbe, nella prospettazione della Procura Federale, correttamente classificabile a titolo di dolo e non di colpa, con conseguente oggettiva

violazione dell'art. 35 del Regolamento e obbligo di sanzione correlata nei confronti dell'incolpata e dell'Associazione, con conferma – per il resto – della sentenza di primo grado.

Con memoria del 21.06.2019, presentata nell'interesse degli incolpati dall'Avv. Sollima, si osservava come la sanzione richiesta dal Procuratore Federale fosse del tutto sproporzionata e ingiustificata per quella che veniva riconosciuta come *«una mera leggerezza, una svista, che non avrebbe avuto alcun effetto positivo anche laddove non fosse emersa, a meno di non considerare l'ipotesi che il comportamento doloso sia stato esclusivamente preordinato al risparmio dell'importo – francamente non ingente – di euro 100,00 (cento)»*.

Pertanto, gli incolpati chiedono di rigettare integralmente l'appello proposto dal Procuratore Federale.

All'udienza del 29.06.2019 il Procuratore Federale e il Difensore degli incolpati hanno dichiarato di aver concordato quanto segue: *«la Procura rinuncia parzialmente all'impugnazione, individuando l'ipotesi di violazione colposa, sia pure aggravata, e - pertanto - entrambi chiedono che la Corte voglia irrogare la pena di mesi quattro di sospensione per la sig.ra Domeniconi, con decorrenza dalla pronuncia di primo grado, e, per la ASD, l'inibizione a partecipare a competizioni federali per ~~mesi due~~ a decorrere dalla data odierna, in parziale riforma della decisione di prima istanza»*.

Questo Collegio prende atto di quanto le parti hanno rappresentato nel corso dell'udienza e, anche a voler considerare di stretta applicazione l'art. 65 RGD, nella versione vigente dal 26.01.2018 (con i relativi dubbi sull'applicabilità in questa sede di consensuali sanzioni su richiesta delle parti), dà atto del riconoscimento della responsabilità degli incolpati, seppur a titolo di colpa, emerso nel corso di questa fase, comunque a conferma di quanto indicato dal Giudice Sportivo Territoriale di primo grado.

In effetti, le considerazioni svolte dalla difesa degli incolpati comportano riconoscimento di, seppur attenuata, responsabilità a carico della signora Domeniconi per negligenza, con conseguenti ripercussioni a carico dell'ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, senza - con ciò - potersi rinvenire i tratti della frode sportiva di cui all'art. 35 del Regolamento.

La Corte Sportiva d'Appello

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello ritiene congrue le sanzioni da rideterminarsi, in funzione della rilevanza delle contestazioni mosse, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento.

Pertanto, la Corte Sportiva d'Appello, udite le conclusioni del Procuratore Federale e del Difensore degli incolpati;

P.Q.M.

in parziale riforma della sentenza n. 3/2019 del Giudice Sportivo Territoriale Area Nord, così decide:

- condanna la sig.ra Domeniconi Chiara alla sanzione di mesi quattro di sospensione, per le medesime contestazioni accertate, con decorrenza dal deposito del provvedimento di primo grado;
- condanna l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'inibizione per mesi due, con decorrenza dalla data odierna, revocando la sanzione dell'ammenda;
- nulla per spese.

Rimini, 29 giugno 2019.

Andrea R. Sirotti Gaudenzi

Dario Lupo

Vito Stucci

Presidente

Componente

Componente